

Amato da
registrazione

CONTRIBUTO UNIFICATO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte d'Appello di Bologna, terza sezione civile, riunita in Camera di Consiglio in persona di:

- Dott. Giuseppe Colonna - Presidente
- Dott. Giovanni Pilati - Consigliere
- Dott. Emilia Salvatore - Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.39 / 2014 V.G.

promosso da

ocura in calce al re-
Forlì, elettivamente
presso lo studio

reclamante

Contro

IL CASO.it

ità di commissario giudi-
i, rappresentata e difesa
elettivamente domiciliata
Bologna, via Barberia n
di costituzione;
resistente;

Oggetto: Reclamo ex art. 26 L.F avverso il provvedimento del Tribu-
nale di Forlì del 15-1-2014 ;

La società ha proposto reclamo avverso il provvedimento

A

U

del Tribunale di Forlì emesso a seguito di richiesta avanzata dalla predetta società oltre che dal commissario giudiziale, dopo la revoca della procedura di concordato preventivo ex art 173 LF, volta ad ottenere un provvedimento in ordine alla restituzione delle somme dalla stessa versate in sede di ammissione della procedura, ex art 163 II comma n 4 LF, censurando il comportamento tenuto dal commissario giudiziale il quale, pur essendo cessato dalla carica a seguito della revoca della procedura, non aveva provveduto alla restituzione delle somme versate dalla reclamante (come dalla stessa richiesto) ma aveva domandato al giudice delegato l'autorizzazione ad utilizzare le somme depositate per provvedere al pagamento dello stimatore, del coadiutore e del compenso a lei stessa spettante, previa liquidazione dei relativi importi.

Il Gd aveva provveduto ad autorizzazione i pagamenti richiesti ed era altresì stato liquidato il compenso del commissario giudiziale per l'attività svolta.

Entrambe le parti avevano poi proposto istanza avanti al Collegio in merito alla restituzione delle somme depositate a titolo di spese di procedura ed al diritto o meno della parte ad ottenere la restituzione delle somme originariamente versate ed il Tribunale di Forlì, con il provvedimento oggetto di impugnazione, ha dato atto che il deposito di somme all'atto dell'apertura di una procedura concorsuale è finalizzato proprio al pagamento delle spese sostenute nel corso del procedimento; che il commissario giudiziale è legittimato a procedere ai pagamenti richiesti dai professionisti nominati nell'ambito della procedura e che la reclamante ha diritto ad ottenere la restituzione delle eventuali somme residue solo dopo il pagamento delle spese della procedura concorsuale e dei compensi liquidati.

La reclamante in questa sede ribadisce la tesi dell'impossibilità per il commissario giudiziale, una volta revocato il concordato preventivo, di

2

M

porre in essere ulteriori attività nell'interesse della procedura e di procedere ai pagamenti delle spese e dei compensi dovuti ai professionisti nominati; il diritto della parte ad ottenere la restituzione delle somme originariamente versate, stante l'insussistenza di ogni vincolo su tali somme una volta revocata la procedura o che, in ogni caso, le somme versate avrebbero dovuto essere utilizzate per il pagamento di tutti i crediti prededucibili e non solo alcuni di essi.

La parte reclamata, a sua volta, ha eccepito in rito l'inammissibilità del reclamo nei termini prospettati e nel merito la sua infondatezza, posto che gli organi della procedura (come espressamente previsto in ipotesi di revoca della dichiarazione di fallimento) rimangono in carica sino al momento del passaggio in giudicato della decisione e le somme versate in fase di ammissione della procedura di concordato preventivo sono finalizzate al pagamento delle spese di procedura e non sono pertanto di spettanza della società reclamante, se non dopo aver provveduto ai relativi pagamenti che devono essere autorizzati e liquidati dagli organi della procedura, a conclusione del relativo procedimento.

Rileva il Collegio in primo luogo l'inammissibilità del reclamo proposto da ~~ex~~ art 26 Lf.

Nel caso in esame è pacifico che il GD, su richiesta del commissario giudiziale, ha emesso un provvedimento di autorizzazione al pagamento dei compensi dovuti ai soggetti nominati nel corso della procedura (stimatore, coadiutore, commissario giudiziale) previa liquidazione degli importi dovuti e che il provvedimento del GD è stato impugnato da entrambe le parti avanti al Tribunale di Forlì (posto che sia la società sia il commissario giudiziale si sono rivolti al Tribunale al fine di ottenere un provvedimento di conferma o modifica dei provvedimenti assunti in merito dal GD), per cui il provvedimento emesso dal Tribunale non è suscettibile di ulteriore reclamo avanti a questa Corte ai sensi

dell'art. 26 LF, posto che i provvedimenti del GD sono reclamabili avanti al Tribunale e solo i provvedimenti emessi in prima istanza dal tribunale possono essere reclamati avanti alla Corte di appello, come pure non è suscettibile di reclamo avanti a questa Corte il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore o al commissario giudiziale in ipotesi di concordato, in quanto trattasi di provvedimento espressamente reclamabile solo in sede di legittimità ai sensi dell'art 39 LF.

Il reclamo proposto oltre che inammissibile è infondato anche nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate.

L'art. 163 Lf prevede tra le condizioni di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo il deposito da parte della società delle somme necessarie per far fronte alle spese di procedura e ciò in conformità al principio generale di anticipazione delle spese, necessariamente gravanti sull'imprenditore che dà inizio alla procedura, obbligo che permane nel corso dell'intero procedimento e sino alla sua conclusione e che non subisce alcuna deroga in caso di arresto della procedura, per altro come nel caso di specie a seguito di revoca ex art 173 LF ovvero per fatti e comportamenti imputabili alla società reclamante, la quale è tenuta a far fronte alle spese a cui ha dato corso ed al compenso dovuto ai professionisti incaricati dal tribunale nell'ambito della procedura dalla stessa richiesta, la cui liquidazione spetta agli organi della procedura a conclusione del procedimento e deve intervenire, non su iniziativa della parte (diversamente dall'ipotesi dei professionisti incaricati direttamente dalla società), ma su provvedimento del giudice.

L'arresto della procedura non implica il venir meno in modo automatico degli organi, essendo gli stessi chiamati a porre in essere gli atti conclusivi del procedimento, come espressamente previsto in ipotesi di revoca del fallimento, nel senso che essi restano in carica e decado-

4

M

no dopo il passaggio in giudicato della decisione, ma sono in ogni caso tenuti a porre in essere gli atti necessari anche di natura esecutiva finalizzati alla conclusione della procedura, ove sono ricompresi i pagamenti delle spese e del compenso del curatore e solo all'esito di tali attività, previo rendiconto dell'attività svolta, il fallito rientra nel possesso dei propri beni.

Una situazione analoga si verifica in ipotesi di revoca del concordato, trattandosi di provvedimento reclamabile, per cui gli organi della procedura restano in ogni caso in carica sino al passaggio in giudicato della decisione e sono tenuti comunque a porre in essere gli atti necessari, anche di natura esecutiva, finalizzati alla conclusione della procedura e provvedere alla liquidazione dei compensi e delle spese sostenute, mentre diversa è la situazione in relazione alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei professionisti delegati in sede di presentazione del ricorso, trattandosi di obbligazioni direttamente assunte dalla reclamante, così come non è ipotizzabile un'ipotesi di concorso dei vari creditori in assenza di una procedura concorsuale (posto che alla revoca del concordato non ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento), dovendo il commissario giudiziale provvedere solo in relazione al pagamento delle spese e dei professionisti nominati nel corso della procedura.

Per quanto detto il reclamo deve essere respinto, ponendo a carico della reclamante le spese sostenute dalla parte reclamata, da distrarre in favore del difensore ex art 93 cpc come da sua richiesta e liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni di legge per porre a carico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater dpr n° 115/2002, come modificato dalla legge n° 228/2012;

5

u

PQM

Visto l'art. 26 L.F.

Rigetta il reclamo come sopra proposto e condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte reclamata che liquida in €.1500,00 da distrarre in favore del difensore ex art 93 epc.

Sussistono le condizioni di legge per porre a carico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi della normativa sopra citata.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 21-3-2014

Il Consigliere est
Elvira Sette

Il Presidente
[Signature]

IL CASO.it

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ippolito
[Signature]

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
Oggi - 6 MAG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ippolito
[Signature]